



CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

SOMMARIO

1.	APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO	2
2.	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	2
3.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)	2
4.	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	3
5.	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	3
6.	FORZA MAGGIORE	4
7.	SOSTENIBILITA' E MINERALI PROVENIENTI DALLE ZONE DI CONFLITTO	4
8.	PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	4
9.	CAPACITA' PRODUTTIVA E COMPETITIVA DEL FORNITORE	5
10.	ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI E MODIFICHE PROPOSTE DAL FORNITORE	5
11.	POSSIBILI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA	6
12.	REQUISITI QUALITA' E CONFORMITA' DELLA FORNITURA	6
13.	VALUTAZIONE PERIODICA DELLE PERFORMANCE	7
14.	CONSEGNE, PENALI, RESA E IMBALLAGGIO DEI BENI	7
15.	COSTI	8
16.	AFTER SALES	8
17.	RISOLUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	8



1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicano a tutte le forniture di beni e servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di Focaccia Group (di seguito il “Gruppo”), in adempimento di contratti e ordini, in qualsiasi forma perfezionatisi tra la vostra società e il Gruppo, come, ad esempio, mediante conferma per iscritto di ordini di acquisto (di seguito “ODA”). Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli ODA o di ulteriori contratti, restando inteso che l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico ODA o contratto.

2. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Fornitore si impegna a adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o usi non consentiti, delle informazioni di natura riservata riguardanti ODA o contratti. Il Fornitore deve segnalare immediatamente al Gruppo, o comunque entro 24 ore successive, l’accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato o rischi di determinare un furto, una perdita, un’alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle informazioni riservate.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 679/2016)

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n.

679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR” e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l’informativa ivi prevista dall’art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati personali diventa necessario per eseguire quelle attività contrattuali che senza i dati, non sarebbe possibile svolgere correttamente; a questo fine il Gruppo effettua il trattamento dei dati personali. I dati scambiati saranno conosciuti dal personale autorizzato di Focaccia Group e trasmessi solo a coloro che intervengono nei processi aziendali e che li



elaborano secondo gli obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR.

Il Fornitore garantisce che il proprio personale e collaboratori abbiano ricevuto un'adeguata informativa sul trattamento dei dati per le finalità connesse all'oggetto dell'ODA e che i loro dati siano lecitamente utilizzabili dal Gruppo per tali finalità.

Il trattamento dei dati è altresì disciplinato nel capitolo "2.1.4. - Privacy e proprietà intellettuale" del "Codice Condotta fornitori".

4. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore deve garantire di essere sempre in conformità quantomeno con la normativa standard del settore, per assicurare che i servizi e i risultati non vadano a ledere i diritti di terze parti. Se qualche diritto di terze parti viene leso durante l'adempimento del contratto, il Fornitore malleva il Gruppo da ogni pretesa, rivendicazione e costo derivante delle terze parti coinvolte. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Gruppo nel caso terze parti venissero lese durante lo svolgimento del contratto.

Il Fornitore deve disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo del lavoro espresso nell'ODA. Il personale deve essere in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale e assicurativa. In caso insorgano controversie/irregolarità in materia contributiva, il Fornitore comunicherà tempestivamente al Gruppo ogni denuncia o accertamento in atto di cui il Fornitore dovesse essere destinatario. Nell'evasione dell'ODA o del servizio, il Fornitore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalle specifiche normative di sicurezza e igiene, dandone, ove richiesto, conferma documentale.

5. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dall'esecuzione e/o all'interpretazione degli ODA e/o dei contratti intercorrenti tra il



Gruppo ed il Fornitore, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Ravenna (RA).

6. FORZA MAGGIORE

Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nell'ODA la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del fornitore dei propri obblighi contrattuali. Ove fosse impedito al Fornitore l'adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione al Gruppo e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali entro i successivi 20 giorni. In caso di mancata risoluzione dell'evento di forza maggiore entro tale termine, il Gruppo avrà il diritto di risolvere il contratto o l'ODA a mezzo di comunicazione scritta.

7. SOSTENIBILITA' E MINERALI PROVENIENTI DALLE ZONE DI CONFLITTO

Il Gruppo si aspetta che il Fornitore utilizzi materiali derivanti da fonti socialmente sostenibili, non provenienti da zone di conflitto. Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni e i servizi oggetto dell'ODA non contengono e non conterranno per l'intera durata della fornitura nessuno dei metalli cosiddetti "3TG" (alluminio, tantalio, tungsteno e oro), derivati da fonti non certificate come "fonti esenti da conflitto". Il Fornitore manterrà un programma di due diligence per identificare e tracciare i minerali 3TG nella propria catena di fornitura.

8. PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Gruppo è proprietario di ogni risultato, documento e performance risultante dall'attività necessaria al raggiungimento dell'oggetto del contratto o dell'ODA. Se il Fornitore si affida a sub-fornitori, deve utilizzare adeguati accordi per assicurare che



i sub-fornitori siano essi stessi vincolati alle clausole espresse in questo contratto. Se richiesto dal Gruppo, dev'essere garantito senza alcun costo la possibilità di utilizzare il risultato del lavoro in modo permanente, non-esclusivo, irrevocabile, trasferibile, senza limitazioni territoriali e con diritto di sub-licenziare.

Se nell'adempimento dello scopo del contratto e/o nella produzione dei componenti ordinati il Fornitore utilizza i propri diritti di proprietà intellettuale o i diritti di proprietà intellettuale di terze parti (con autorizzazione), deve notificarlo all'ufficio R&D di Focaccia group. In questo caso il Fornitore deve condividere i disegni che Focaccia group è legittimato ad utilizzare liberamente. Se durante lo svolgimento di questo contratto vengono prodotte delle innovazioni (invenzioni, migliorie tecniche, know-how...) è richiesto al Fornitore di avvisare il Gruppo e a consegnare i documenti richiesti per valutare tale innovazione.

Il Fornitore assicura che i beni da lui forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi.

9. CAPACITA' PRODUTTIVA E COMPETITIVA DEL FORNITORE

Il Fornitore deve garantire che la capacità tecnica, tecnologica e produttiva per completare le commesse assegnate nei tempi previsti siano disponibili. Il Fornitore concorda che, nel caso insorgessero dei problemi nell'assicurare queste capacità che mettano in discussione i piani di consegne concordati, notificherà immediatamente per iscritto alla persona di riferimento dell'ufficio acquisti del Gruppo.

Il Fornitore deve assicurare che i componenti oggetto del contratto possono competere contro alternative in un'oggettiva comparazione di mercato, in termini tecnici, qualitativi, tempistiche di consegna e costi per tutto il periodo della fornitura. Il Gruppo ha il diritto di verificare tale competitività, inchiestando il mercato.

10. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI E MODIFICHE PROPOSTE DAL FORNITORE

Gli ODA diventano impegnativi ed irrevocabili per il Gruppo a partire dal momento in cui pervenga all'ufficio acquisti del Gruppo la conferma d'ordine dal Fornitore per accettazione. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ODA, si impegna a fornire il bene e/o



il servizio in conformità alle specifiche tecniche concordate. Prima di iniziare la fornitura del bene o la prestazione del servizio, il Fornitore deve segnalare per iscritto ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dagli accordi precedenti. In questo caso le forniture e/o i servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte del Gruppo delle variazioni proposte dal Fornitore.

11. POSSIBILI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

Il Fornitore deve tenere in considerazione nei propri costi unitari di tutte le ottimizzazioni e modifiche richieste al fine di assicurare che gli aspetti funzionali, estetici e di qualità siano in linea con gli standard del Gruppo e rivolte all'obiettivo comune di rispettare le date di consegna richieste. Le modifiche che possono insorgere per rispettare queste specifiche non devono portare ad incrementi di costi e modifiche delle date di consegna. Se le modifiche portano ad una modifica di costi e/o tempi queste devono essere comunicate e negoziate con l'ufficio acquisti di Gruppo, prima di procedere con la loro implementazione.

12. REQUISITI QUALITA' E CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore deve garantire che i beni consegnati e servizi erogati saranno privi da difetti e conformi alle specifiche tecniche richieste in fase dell'ordine o definiti a monte (campioni o prototipi consegnati) oppure non siano idonei all'uso previsto. In caso di problemi nella reperibilità di sub-componenti il Fornitore deve procurarsi soluzioni alternative senza che il Gruppo sostenga costi aggiuntivi.

In caso di consegne non conformi il Fornitore prende atto che il Gruppo ha la facoltà di restituire i beni non conformi per ripristino/riparazione/nuova produzione conforme, in qualunque momento e, in conto garanzia. La spedizione del materiale non conforme e il suo rientro saranno sempre in carico al Fornitore.

Per le forniture approvate il Gruppo effettua controllo a campione fino al massimo 10% della fornitura consegnata. Qualora durante il controllo vengano riscontrate le non conformità e il controllo dovrà eccedere il 10% della fornitura consegnata, il Gruppo si riserva la facoltà di respingere la fornitura per il controllo da parte del Fornitore



oppure estendere il proprio controllo. Il costo del controllo effettuato dal Gruppo oltre al 10%, previa conferma da parte del fornitore verrà fatturato con il costo orario di 50,00 €/h + eventuali costi di collaudi speciali.

13. VALUTAZIONE PERIODICA DELLE PERFORMANCE

Tutti i Fornitori vengono sottoposti alla valutazione periodica delle performance erogate. I criteri minimi di valutazione sono: qualitativi (certificazioni, conformità dei prodotti e dei servizi, crisis management), rispetto dei tempi di consegna, capacità tecnica, l'impegno del fornitore nei temi di sostenibilità, competitività economica e rapporto qualità/prezzo. Sulla base della valutazione, viene attribuita la classe di appartenenza all'interno del parco Fornitori del Gruppo e potranno essere richieste delle azioni correttive o di miglioramento qualora il fornitore ricada nella classe di rischio alta, la quale applicazione determinerà il mantenimento della qualifica.

14. CONSEGNE, PENALI, RESA E IMBALLAGGIO DEI BENI

Il Fornitore deve rispettare puntualmente i termini di consegna indicati negli ODA. Il Gruppo si riserva la facoltà di restituire i beni forniti prima del termine pattuito a spese del Fornitore. Per le forniture anticipate per le quali è stata disposta l'accettazione fisica del materiale ai magazzini del Gruppo, dovranno essere comunque mantenute le condizioni di pagamento concordate che fanno fede alla data di consegna concordata in fase di ODA. In fase di consegna la merce deve essere accompagnata da DDT che deve riportare il codice articolo di Gruppo e il codice articolo del Fornitore, in modo da garantire una precisa e puntuale identificazione del materiale. In caso di ritardi non concessi delle forniture, qualora queste generino fermo produttivo, con eventuale ritardo nella consegna al Cliente o danno all'immagine, il Gruppo si riserva la facoltà di applicare le penali quali indicate nell'ODA o negli ulteriori contratti.

Il Fornitore deve garantire la disponibilità dei suoi mezzi e della capacità produttiva e di intraprendere ogni misura a sua disposizione per gestire possibili richieste di posticipo o anticipo dell'ultimo momento. Le conseguenze devono essere



prontamente discusse tra le parti. Per le consegne si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell'ODA. La proprietà del bene si intende trasferita al Gruppo al momento del passaggio del rischio come previsto dagli Incoterms vigenti. L'imballaggio, l'etichettatura ed il trasporto dei beni devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni e garantire la tracciabilità durante tutta la catena di fornitura. Il fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni dovuto all'imballaggio inadeguato.

15. COSTI

La quotazione e i quantitativi su cui si basa lo svolgersi del contratto sono espressi nel presente ODA. Se non espresso e concordato diversamente per iscritto, ogni servizio e costo associato alla fornitura viene considerato pagato con il costo unitario dell'articolo espresso nell'ordine. I costi sono da considerare come fissi e non soggetti a revisione, neppure in caso di variazioni eccezionali del prezzo di mercato, se non diversamente espresso nell'ODA.

16. AFTER SALES

Il fornitore garantisce la disponibilità dei servizi di assistenza e di fornitura di componenti di ricambio (spare parts) per almeno 10 anni dall'ultimo ODA o contratto eseguito.

17. RISOLUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

In aggiunta agli articoli sopraelencati, in tutte le forniture di Gruppo è sempre applicato il "Codice Etico" e il "Codice di condotta fornitori", forniti, esaminati in dettaglio ed accettati dal Fornitore attraverso la firma della "Scheda dati nuovo fornitore" in fase di codifica nel database gestionale.

Il Fornitore dichiara di avere compreso i principi e i valori riportati in questi documenti, e di impegnarsi a lavorare nel rispetto di questi. È richiesto al Fornitore di segnalare al Gruppo ogni sospetta violazione di tali principi cardine per il Gruppo, che garantirà sempre l'anonimato del segnalante, nel rispetto delle previsioni di legge.



Ogni violazione dei principi del “Codice Etico” e il “Codice di condotta fornitori”, così come la mancata codifica del Fornitore tramite la “Scheda dati nuovo fornitore”, autorizza il Gruppo a risolvere immediatamente ogni rapporto contrattuale col Fornitore, anche in corso di esecuzione, fatto salvo ogni altro rimedio civilistico.

il legale rappresentante del Fornitore:

Vengono espressamente accettate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui agli articoli: art. 3 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE, art. 4 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE, art. 5 FORZA MAGGIORE, art. 12 REQUISITI QUALITA' E CONFORMITA' DELLA FORNITURA, art. 14 CONSEGNE, PENALI, RESA E IMBALLAGGIO DEI BENI, art. 15 COSTI, art. 16 AFTER SALES, art. 17 RISOLUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

il legale rappresentante del Fornitore: